

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCIU, PICCOLI, LA LOGGIA, MICHELI PIETRO, DELL'ANDRO, MARTINI MARIA ELETTA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CASTELLI, CERVONE, DEL DUCA, GARGANI, LOSPINOSO SEVERINI, MAZZOLA, PADULA, PATRIARCA, REVELLI, RICCIO PIETRO, RICCIO STEFANO, SABBATINI, SARTOR, VITALE

Presentata il 29 maggio 1973

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame, postula norme nuove e norme emendate dirette a dare, attraverso una radicale modificazione dell'ordinamento vigente, un nuovo assetto alla funzione dell'ufficiale giudiziario.

Doverosamente ricordiamo che analoga proposta ha trovato accoglimento nella passata legislatura attraverso il voto favorevole della Commissione bilancio e della Commissione pubblica istruzione di questo ramo del Parlamento. Anche per questo vi chiediamo di esprimere il vostro parere favorevole.

Entriamo subito nel vivo dell'argomento, richiamando la vostra attenzione sui compiti oggi affidati agli ufficiali giudiziari.

Essi sono chiamati alla concreta realizzazione dell'ordinamento giuridico. Nell'assolvimento di tale compito procedono non solamente al pignoramento di beni mobili ed im-

mobili, ma altresì al sequestro giudiziario di azienda, alla realizzazione degli obblighi di fare e di non fare, alla reintegra con immissione in possesso di immobili e, magari, con individuazione di quote parti, con assunzione di periti, stimatori e conseguente determinazione di confini ed eventuale elaborazione di stato di consistenza.

Essi sono preposti all'applicazione concreta della pronuncia del giudice e del dettato legislativo sia nei confronti del privato cittadino, sia nei confronti dell'amministrazione diretta ed indiretta dello Stato e degli enti pubblici in genere.

L'ufficiale giudiziario assolve a questi compiti nella sua qualità di pubblico ufficiale, perché tale egli è considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sebbene l'ordinamento professionale vigente non ne parli chiaramente.

Con l'articolo 1 la proposta in esame stabilisce che l'ufficiale giudiziario è Pubblico Ufficiale e che oltre agli atti che dalla legge vigente gli sono demandati, egli è autorizzato a compiere, altresì, in via stragiudiziale una serie di atti che crediamo fuori luogo commentare.

Possiamo comunque affermare che queste concedendo nuove attribuzioni non intaccano minimamente né interessi economici, né interessi morali di altre categorie e, nel contempo, sommamente giovano a tutti i cittadini perché danno loro la possibilità, per le prestazioni stragiudiziali occorrenti, di operare una scelta libera, comoda ed economica.

Crediamo, ormai, siano tutti d'accordo che per l'assolvimento di una attività così delicata, molteplice e complessa sia indispensabile una conoscenza varia e particolareggiata dell'ordinamento giuridico, nonché la elasticità mentale, di un certo livello, necessaria ad evitare la pedissequa applicazione della lettera della legge. Per quanto innanzi detto, è necessario chiedere per il reclutamento degli ufficiali giudiziari approfonditi studi preventivi fino a coincidere con l'intero corso universitario di giurisprudenza o scienze politiche od economia e commercio. Ed a ciò provvede l'articolo 2 della proposta. Intorno a questa norma si è già formata in Parlamento, nella passata legislatura, una atmosfera favorevole, avendo essa raccolto un quasi totale consenso nella Commissione Bilancio e Pubblica Istruzione, oltre che nella Commissione Giustizia.

Noi siamo convinti che anche le determinazioni di questa legislatura saranno in linea con il nostro assunto. Ed a conferma di ciò citiamo qualche esempio. Fino al 1962 per i segretari comunali era prescritto il diploma di scuola media di secondo grado, oggi è necessaria la laurea, nonostante le loro funzioni siano rimaste invariate.

A queste considerazioni, appena accennate, noi possiamo aggiungere, con assoluta tranquillità, che non solamente ragioni di ordine tecnico, ma anche e soprattutto motivi di carattere umano rendono indispensabile la laurea con il suo bagaglio non solo di nozioni, ma di esperienza e di partecipazione alla trattazione nella sede ideologico-speculativa dei grandi temi della giustizia nella società moderna.

L'ufficiale giudiziario, nell'assolvimento delle sue funzioni, viene in contatto ed in contrasto con il cittadino nei confronti del quale l'ordinamento giuridico deve concretizzarsi. Egli, nella dialettica autorità-libertà rappresenta concretamente il momento dell'autori-

tà che si afferma: pertanto, tutte le sue doti, con connotati di serenità, obiettività ed imparzialità devono essere tese alla messa a fuoco dei presupposti di ordine morale perché il cittadino nei riguardi del quale ciò avviene ne comprenda il significato e non riporti l'impressione di un sopruso subito. Ed al requisito di una preparazione teorica approfondita, noi riteniamo debba esser aggiunto, con gli altri, quello di un periodo di pratica della durata di un anno espletato presso un ufficiale giudiziario. E questo perché l'applicazione della norma vigente, che noi abbiamo soppressa, circa l'assegnazione in soprannumero dei vincitori di concorso, per la durata di sei mesi, presso gli uffici unici, non ha conseguito i risultati che si prefiggeva. Infatti, questo periodo doveva consentire ai novizi un consistente addestramento tecnico professionale onde evitare che fossero chiamati ad esercitare in pieno la loro funzione privi della necessaria esperienza.

Sfortunatamente, per far fronte alla elevata affluenza di affari negli uffici unici, i suddetti sono stati immediatamente impegnati a compiere da soli gli atti del proprio ministero, di conseguenza i risultati, del tutto negativi, hanno reso vano lo spirito della norma.

Per quanto detto sono stati soppressi il terzo e quarto comma dell'articolo 20 e di conseguenza, per sistematica, modificato il testo dell'articolo 29 con la soppressione nel primo capoverso delle parole: « al termine del periodo di servizio prestato in soprannumero presso gli uffici unici »; e dell'articolo 147, nel primo capoverso, con la soppressione delle parole: « esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'articolo 20, terzo comma ».

Dopo l'approfondimento delle materie più strettamente professionali, abbiamo ritenuto di dover includere nel programma di esame: elementi di diritto penale; elementi di diritto amministrativo e contabilità generale dello Stato. Per il diritto penale riteniamo che ogni funzionario operante ad un certo livello debba conoscere, seppure in maniera elementare, non solo la parte generale, ma anche quella speciale di tale disciplina. Riteniamo, altresì, indispensabile per detto funzionario la conoscenza di elementi di contabilità generale dello Stato. Questa materia non è richiesta al fine di una conoscenza del bilancio dello Stato, ma delle attribuzioni e del funzionamento sia della Corte dei conti che della ragioneria generale dello Stato sotto il profilo contabile: anche perché l'ufficiale giudiziario deve conoscere le responsabilità e gli obblighi degli agenti preposti al maneggio del denaro pubblico, poiché

egli diventa tale nel momento in cui viene officiato del recupero delle entrate patrimoniali dello Stato in maniera coattiva.

In particolare vorremmo aggiungere che la conoscenza di tale materia è complemento culturale necessario. Circa la inclusione di elementi di diritto amministrativo facciamo osservare che i casi di esecuzioni coattive a carico di Pubbliche amministrazioni e di esecuzioni a richiesta di privati cittadini in forza di titoli esecutivi emessi dall'autorità amministrativa si verificano sempre con maggiore frequenza. Nasce da ciò la necessità che l'ufficiale giudiziario abbia idee chiare e precise sulla classificazione dei beni pubblici in demaniali e patrimoniali e di questi in disponibili e indisponibili; che abbia idee chiare circa la natura del titolo amministrativo e sui casi in cui la Pubblica amministrazione non potendo servirsi dei propri organi per la realizzazione del disposto in esso contenuto (tutela del diritto conosciuto), si renda necessario il suo intervento come organo preposto, in senso più largo alla tutela dei diritti. Che abbia una chiara conoscenza della giustizia amministrativa e conosca a perfezione il regolamento di procedura nanti la Corte dei conti ed il regolamento di procedura nanti il Consiglio di Stato. Quindi è necessario, una volta per tutte, nell'interesse superiore dell'amministrazione della giustizia, al fine di garantire un funzionamento armonico efficiente ed adeguato dei servizi, stabilire la distinzione in maniera netta e definitiva tra le attribuzioni dell'ufficiale giudiziario e quelle degli aiutanti ufficiali per cui abbiamo provveduto ad una più chiara formulazione dell'articolo 32, essendo questo articolo interpretato, riteniamo, in senso largamente estensivo. Infatti, per il combinato disposto degli articoli 32, 33 e 34 del vigente ordinamento, appare oltremodo chiaro che l'aiutante ufficiale giudiziario non può compiere mai atti di esecuzione contrariamente a quanto, non sappiamo perché, in qualche caso oggi avviene. Non ci trova d'accordo, pertanto, l'interpretazione dell'articolo 32 citando a conforto il quarto capoverso dell'articolo 34. Ma non vogliamo continuare in una disamina di carattere giurisprudenziale; siamo certi che con l'articolo 32 così modificato non ci saranno più commistioni di attribuzioni superiori che sotto ogni profilo sono state sempre in contrasto con gli interessi dell'amministrazione. Vogliamo solamente, al riguardo, ancora dire che ad assicurare la correttezza dei servizi si provvede con l'articolo 34.

Elevato il livello culturale e professionale degli ufficiali giudiziari mediante il recluta-

mento a livello universitario ed attraverso una rigorosa selezione avremo dato agli stessi autorità e prestigio adeguati alla loro funzione. Per cui la modificazione dell'articolo 120 con la istituzione del ruolo degli ufficiali giudiziari ispettori presso il Ministero di grazia e giustizia ne è un complemento logico e necessario. Ci risulta che esiste già presso l'ispettorato generale del Ministero l'elenco degli ufficiali giudiziari da destinare alle ispezioni. Ciò dona rispetto e decoro alla classe accomunandola nel dovere e nell'interesse che lo Stato ha nell'esercizio della funzione ispettiva intesa sia come normativa che censoria. Ma in armonia con questo elevamento è necessario provvedere a migliorarne la condizione economica, perché se questa rimane così com'è, si ripercuote matematicamente sulla quantità e sulla qualità dei servizi.

Le loro necessità meritano certamente la nostra più urgente attenzione e questo perché la società richiede loro, a causa del temperamento singolare della loro funzione, garanzie severe sia sul piano intellettuale che morale, e quindi impone, come conseguenza logica, limitazioni e doveri degni di non comuni riguardi.

Pertanto, dopo aver provveduto con gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 a trascurabili ritocchi delle voci di tariffa, al fine di dare una sistemazione definitiva ed onorevole agli amanuensi abbiamo provveduto ad istituire una percentuale (10 per cento) su tutti gli affari, escluse le commissioni cambiarie, a carico delle parti da corrispondere agli uffici degli ufficiali giudiziari e gravante su ogni specifica. Questa percentuale unita a quella pagata dagli ufficiali giudiziari (10 per cento) rende possibile una retribuzione adeguata e dignitosa a questi oscuri lavoratori della giustizia da sempre ignorati, garantendo loro un contratto di lavoro nazionale ed assicurando un punteggio preferenziale (un punto di merito per ogni anno di servizio fino ad un massimo di cinque) a chi di loro partecipa a concorsi statali consigliando di elevare il requisito dell'età a quaranta anni. Quindi passiamo ad eliminare con l'articolo 18 l'ultima grande ingiustizia di cui sono stati vittime, in ordine di tempo, gli ufficiali giudiziari, attraverso la modifica dell'articolo 148 dell'ordinamento prevedendo l'accelerazione dello sviluppo economico della carriera con la dignità ed il beneficio finale annessi alla qualifica di dirigente generale delle carriere dello Stato.

Questi miglioramenti sono stati concessi ad altre categorie di funzionari, già di concetto,

con carriere atipiche o speciali come quella degli ufficiali giudiziari. Ed è con queste auspicate garanzie per i cittadini, per lo Stato e per gli ufficiali giudiziari che noi, onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla realizzazione delle necessarie riforme innanzi riferite. Una particolare illustrazione merita l'articolo 12 della proposta con la quale abbiamo voluto rivedere il diritto di vacanza ridimensionandone la misura e considerandolo *ad personam*. Attualmente tale diritto, così com'è stabilito dall'articolo 131 dell'ordinamento, sia per la misura che per la computabilità, è sommarmente offensivo per il decoro e per la dignità del lavoratore. Infatti, se il diritto di vacanza è dovuto solamente per gli atti eseguiti dopo le ore 14 e prima delle ore previste dall'articolo 147 del codice di procedura civile ovvero nei giorni festivi ne deriva, secondo i canoni della morale corrente, che la prestazione dell'ufficiale giudiziario deve essere considerata lavoro straordinario. Ebbene, onorevoli colleghi, chi di voi accetta come giusta e morale la valutazione di due ore di attività dell'ufficiale giudiziario — con tutte le implicazioni e responsabilità inerenti — fornita di notte o in giorno festivo, pari a lire cinquantacinque?...

Noi riteniamo che in nessun paese esista una categoria di lavoratori le di cui prestazioni festive o notturne vengano retribuite con lire ventisette e cinquanta l'ora. Per la qual cosa la modifica apportata è non solo giusta ma doverosa. L'articolo 19 riguarda il piano finanziario. Ed infine, con l'articolo 22, per dare un assetto più armonico a tutto il comparto, notificatorio-esecutivo abbiamo provveduto a modificare gli articoli 160 e 169 concernenti il titolo di studio e lo sviluppo economico delle carriere degli aiutanti ufficiali giudiziari. Abbiamo ritenuto che — seppure l'attività notificatoria e di assistenza alle udienze sia per sua natura semplice ed elementare — fosse opportuno richiedere la licenza di scuola media di secondo grado per il loro reclutamento.

Abbiamo assicurato, nel contempo, con migliori tariffe e con più ampia carriera economica una retribuzione migliore capace di premiare questi notificatori, postini oscuri della giustizia, che lavorano, a volte, senza limite di orario ed in ambiente, senza dubbio, difficile.

Quindi, concludiamo questa breve illustrazione dicendo che se sotto il profilo etico-tecnico-culturale la categoria degli ufficiali giudiziari saprà presto e meglio farsi conoscere attraverso una più illuminata attività sindacale questa legislatura potrà tributare alla stessa il massimo dei riconoscimenti demandandole, nel merito, tutto il processo di esecuzione civile. Nel processo esecutivo non sempre i problemi della speditezza nella realizzazione del diritto possono essere affrontati e risolti in maniera contingente dal giudice dell'esecuzione, e richiedono, quindi, una volta per sempre, la definizione di direttive inderogabili sia sotto il profilo processuale che ordinamentale; direttive di vasto respiro, frutto di un esame aggiornato e sistematico di tutte le cause che su di esso hanno incidenza tanto sul piano ideologico-speculativo che su quello tecnico-operativo. Si tratta, dunque, di un processo di saldatura degli interessi privati con quelli più generali del buon funzionamento dell'amministrazione giudiziaria in un quadro di mutati rapporti di funzioni e di poteri. La complessità dei sistemi di realizzazione della giustizia civile — limitiamo il nostro riferimento al processo di esecuzione — varia secondo le tradizioni del foro e l'indirizzo giurisprudenziale del posto e richiede il lavoro di giudici, ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari, cancellieri e direttori di uffici di vendite giudiziarie. Per la qual cosa, la forza del giudicato cede il posto al potere della tecnologia che saldamente viene così a detenerlo. Ecco quali sono i motivi validi per l'alternativa: e l'alternativa, noi pensiamo, non esiste se si escludono gli ufficiali giudiziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale facente parte dell'ordine giudiziario.

Egli procede all'espletamento degli atti demandatigli dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano richiesti dall'autorità giudiziaria o dalle parti. È autorizzato, altresì, a compiere in via stragiudiziale: atti di constatazione, atti relativi allo stato di consistenza di beni mobili ed immobili; atti di accertamento tecnico preventivo, atti di interpellanza, atti di descrizione di brevetto e tutti gli altri atti che può compiere per delega del magistrato in via giudiziaria ».

ART. 2.

Il secondo capoverso dell'articolo 4 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti, inoltre, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche ed equipollenti. Devono altresì avere espletato un anno di tirocinio presso un ufficiale giudiziario. Sono soppressi il terzo ed il quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Sono soppresse, altresì, al primo capoverso dell'articolo 29 le parole: « al termine del periodo di servizio prestato in soprannumero presso gli uffici unici » ed al primo capoverso dell'articolo 147 le parole: « esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'articolo 20, terzo comma ».

ART. 3.

L'articolo 6 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'esame di concorso consta:

1) di tre prove scritte che avranno luogo in giorni diversi e sulle seguenti materie:

- a) diritto processuale civile;
- b) diritto processuale penale;

c) ordinamento giudiziario e ordinamento degli ufficiali giudiziari;

2) di una prova orale che verterà sulle predette materie nonché sulle seguenti:

a) diritto civile con particolare riferimento ai temi trattati nei titoli III e V del libro I, nel titolo I del libro III, nel capo II del titolo I del libro IV, nel titolo V dello stesso libro e nel libro VI del codice civile;

b) legislazione cambiaria;

c) leggi sulla disciplina e la vendita degli autoveicoli, nozioni sulle leggi di bollo e di registro, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla classificazione dei beni pubblici, alla giustizia amministrativa ed al regolamento di procedura innanzi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ed al regolamento di procedura innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale;

d) leggi sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e contabilità generale dello Stato;

e) nozioni di diritto della navigazione;

f) elementi di diritto penale ».

ART. 4.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario può esservi applicato un altro ufficiale giudiziario del distretto.

Il Presidente della Corte d'appello provvede con decreto che deve essere immediatamente comunicato al Ministro.

In tal caso all'ufficiale giudiziario applicato spetta l'indennità di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato in relazione al trattamento di cui gode ai sensi dell'articolo 148 ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 120 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratta di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori che vi procedono con l'assistenza di un ufficiale giudiziario ispettore al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma ».

Il terzo comma dell'articolo 120 suddetto è sostituito dai seguenti:

« Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche gli ufficiali giudiziari ispettori.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il ruolo degli ufficiali giudiziari ispettori con relativo regolamento ».

ART. 6.

(Diritto di cronologico)

L'articolo 124 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 8 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 100 ».

ART. 7.

(Diritti di copia)

Nel primo comma dell'articolo 125 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1963, n. 546, e dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, le parole: « nella misura di lire ventisei », sono sostituite dalle parole: « nella misura di lire 50 », con l'aggiunta: « Tale diritto non è computabile: deve essere destinato per intero alle spese d'ufficio ».

ART. 8.

(Diritto fisso)

Nell'articolo 126 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 10 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, le parole: « il diritto fisso postale di lire 55 », sono sostituite dalle parole: « il diritto fisso postale di lire 100 ».

ART. 9.

L'articolo 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,

n. 1229, modificato dall'articolo 10 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Per ogni causa è dovuto una sola volta all'ufficiale giudiziario il diritto di chiamata nella misura di lire 250 ».

ART. 10.

(Diritto di notificazione)

Il diritto di notificazione previsto dall'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 10 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1048, è elevato a lire 200. Per le notificazioni, eseguite dopo le ore 14 e nei giorni festivi, spetta all'esecutore notificante un diritto di lire 50 non computabile.

ART. 11.

(Diritto di redazione di verbale)

L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 10 della legge 11 giugno 1962, n. 546 e dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire 500;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 1.500;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione, lire 2.000;
- d) per gli atti relativi ad affari di valore indeterminato, lire 5.000 ».

ART. 12.

(Diritto di vacanza)

Il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 12 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e

dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire mille. Tale diritto è raddoppiato dopo le ore venti e prima delle ore 6 ed è triplicato in giorno festivo. Non è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 e deve essere attribuito al funzionario che lo ha prodotto ».

ART. 13.

(Diritto di carteggio).

Nell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 132-*bis*, aggiunto dall'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, e dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, le parole: « nella misura di lire trecentonovanta » sono sostituite con le parole: « nella misura di lire cinquecento ».

ART. 14.

(Indennità di trasferta)

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di spesa, l'indennità di trasferta.

Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire 50 a chilometro.

In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di lire 300 ».

ART. 15.

(Maggiorazione dei diritti e dell'indennità di trasferta per il compimento di atti urgenti)

Nell'articolo 136 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,

n. 1229, modificato dall'articolo 15 della legge 11 giugno 1962, n. 546, al primo comma le parole: « sono aumentati della metà », sono sostituite dalle parole: « sono raddoppiati ».

ART. 16.

L'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate, con obbligo di rendiconto dall'ufficiale giudiziario, o dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese di ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Eguale percentuale deve essere pagata dalle parti sull'ammontare di tutte le specifiche degli atti con esclusione delle commissioni cambiarie.

Le due percentuali suddette ed il diritto di copia non computabile costituiscono il fondo spese di ufficio. L'eventuale saldo attivo o passivo viene contabilizzato nell'anno successivo ».

ART. 17.

Ai lavori interni di ufficio provvedono gli amanuensi sotto la sorveglianza dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. La loro retribuzione viene stabilita da un contratto nazionale di lavoro stipulato tra il Ministro di grazia e giustizia e la categoria interessata e le somme relative sono prelevate, in ogni sede, soltanto dalle spese di ufficio.

Il capo dell'ufficio, sentito il dirigente, determina il numero degli amanuensi necessari ed autorizza, caso per caso, le eventuali variazioni. Agli amanuensi che partecipino a concorsi statali viene riconosciuto un punto di merito per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque.

ART. 18.

L'articolo 148 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,

n. 1229, modificato dall'articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760 e dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui all'articolo 123, escluso il diritto di vacanza e quello di copia, al netto del dieci per cento delle spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo dello stipendio annuo iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di consigliere compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo, decorso il periodo di servizio appresso indicato (e previo parere favorevole della commissione di vigilanza) deve essere progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio annuo iniziale spettante agli impiegati civili dello Stato aventi le qualifiche: di direttore di Sezione dopo quattro anni e sei mesi di servizio;

di direttore aggiunto di divisione dopo nove anni e sei mesi di servizio;

di primo dirigente dopo 14 anni e 6 mesi di servizio;

di dirigente superiore dopo 17 anni e 6 mesi di servizio;

di dirigente generale dopo 30 anni di servizio.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti e con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato della anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte d'appello.

Tutti gli ufficiali giudiziari con quindici anni di servizio, senza demeriti, possono partecipare a tutti i concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni, senza limite di età.

Tutti i benefici economici attribuiti dalle leggi agli impiegati civili dello Stato vengono estesi automaticamente agli ufficiali giudiziari ».

Art. 19.

All'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,

n. 1229, modificato dagli articoli 22 e 32 della legge 11 giugno 1962, n. 546,

nel quinto comma, le parole: « in lire cinquanta », sono sostituite dalle parole: « in lire duecento ».

ART. 20.

Gli articoli 155 e 155-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalle leggi 11 giugno 1962, n. 546, e 29 novembre 1971, n. 1048, sono abrogati.

ART. 21.

Nel primo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, le parole: « diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente », sono sostituite dalle seguenti: « diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 169 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 30 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760, è sostituito dai seguenti:

« All'aiutante ufficiale giudiziario, che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo dello stipendio annuo iniziale spettante agli impiegati civili dello Stato, aventi la qualifica di segretario compete, a carico dell'Erario, una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo, decorso il periodo di servizio appresso indicato (e previo parere favorevole della Commissione di vigilanza) deve essere progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio annuo iniziale spettante agli impiegati civili dello Stato, aventi le qualifiche:

di segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

di segretario, alla terza classe di stipendio, dopo 6 anni di servizio;

di segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo 15 anni di servizio;

di segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo 20 anni di servizio;
di segretario capo dopo 30 anni di servizio ».

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni contenute nel terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 148 dell'ordinamento vigente.

ART. 23.

L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, è soppresso.

ART. 24.

Il Ministro di grazia e giustizia, con suo decreto, stabilisce alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità riportati dalla presente legge, secondo gli indici del costo della vita.

ART. 25.

Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni contenute nella presente legge, previsto in lire 380 milioni all'anno, si provvede con le entrate stabilite dall'articolo 19, e con le maggiori entrate determinate dalla revisione delle voci di tariffa.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.